



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE-ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DEPOSITATO IN C.
13 NOV. 2015
IL CANCELLIERE - Dott. CANIO MURO -

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11 novembre 2015; letti gli atti e i verbali di causa ed esaminata la documentazione;

letto il ricorso in opposizione depositato in data 27 giugno 2014 da [redacted] e [redacted] qualificata la domanda quale opposizione all'esecuzione, atteso che con la stessa viene contestato l'an dell'esecuzione forzata; ritenuto che non ricorrano gravi motivi per sospendere l'esecuzione forzata;

rilevato, quanto ai versamenti eseguiti in data 12.6.2007 di euro [redacted] in data 22.8.2007 di euro [redacted] in data 30.10.2009 di euro [redacted] in data 23.8.2010 di euro [redacted] e asseritamente non conteggiati dal creditore [redacted] (che contesta la dedotta circostanza) nell'intimare il precetto, che l'eventuale computo degli stessi non estinguerebbe la debitoria;

ritenuto che, per la loro estrema genericità, non appaia pronosticabile l'accoglimento delle doglianze formulate con riguardo al preteso superamento del tasso soglia circa il calcolo degli interessi di cui al contratto di mutuo azionato in executivis dalla [redacted]

rilevato, con riferimento ai crediti di cui agli interventi della [redacted] e di [redacted] + altri, che le doglianze degli odierni oppositori potranno, se del caso, trovare ingresso in sede distributiva;

ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza in ossequio al principio di causalità;

letta inoltre la nota depositata in data 11 novembre 2015 dal professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione;

letto l'art. 616 c.p.c., ritenuta la propria competenza, fissa per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà, il

